

(N. 1233)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1338)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 LUGLIO 1950

Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è aggiunto il seguente comma:

«Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, autorizzato, a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti

dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non può superare il 10 per cento degli organici vigenti ».

Art. 2.

Nell'articolo 13 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

«I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di 4 mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo »

Art. 3.

Nell'articolo 18 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 7, è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volon-

tari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi ».

Art. 4.

L'idoneità ottenuta dal volontario ausiliario nel corso di addestramento è titolo di preferenza, a parità di condizioni, nei concorsi per l'assunzione in pianta stabile nei Corpi dei vigili del fuoco.

Art. 5.

Nell'articolo 40 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

« e) alle spese, a qualunque titolo, per il servizio dei volontari ausiliari ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.